



## **COMUNE DI PRAMOLLO**

*Città Metropolitana di Torino*

*Cod. fisc. e part. IVA 01717670010*

*tel. e fax 0121-58619 e-mail [pramollo@ruparpiemonte.it](mailto:pramollo@ruparpiemonte.it)*

N. 5

23 Novembre 2016

### **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO**

#### **DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE VERSO BORGATA POMEANO**

##### **IL SINDACO**

PREMESSO che sulla strada comunale verso Borgata Pomeano sono prospicienti al piano viabile rocce che presentano numerose fratture;

CONSIDERATO che in giornata le fratture nel corpo di roccia si sono allargate rendendo probabile un distacco di una parte considerevole dello stesso corpo di roccia;

RILEVATO che nella giornata odierna e nei prossimi giorni sono previste ulteriori abbondanti precipitazioni;

DATO ATTO che il collegamento della borgata Pomeano posta a monte del punto di frana non è raggiungibile da percorsi alternativi;

CONSIDERATO che il transito di pedoni e veicoli sulla strada comunale verso Borgata Pomeano è oltremodo pericoloso per l'incolumità dei transitanti fino alla rimozione delle parti di roccia pericolanti;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (pericolo di frana) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e domanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

DATO ATTO che con nota prot. n. 1559 del 20/05/2016 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO pertanto, per garantire la pubblica incolumità, necessario impedire la circolazione a pedoni e veicoli sulla Strada Comunale verso Borgata Pomeano;

### **ORDINA**

la sospensione della circolazione dei veicoli e dei pedoni sulla Strada Comunale verso Borgata Pomeano dalla data odierna e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della frana e alla revoca della presente ordinanza.

### **DEMANDA**

- alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

### **AVVERTE**

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che è stata comandata alla forza pubblica l'esecuzione, anche forzosa, della presente ordinanza e qualsiasi eventuale trasgressione alla stessa sarà segnalata alla competente Procura della Repubblica;

### **SI COMUNICHI**

- mediante affissione di appositi avvisi sulla strada Comunale verso Borgata Pomeano (a monte e a valle del movimento franoso) e pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

### **AVVERTE**

- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO

(COSTANTIN Renzo)

